DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 42

Uffici giudiziari, magistrati militari e funzionari di cancelleria o segreteria

Quando, nelle disposizioni di leggi non abrogate dai codici penali militari, sono indicati uffici giudiziari militari o magistrati militari o funzionari di cancelleria o segreteria con denominazioni diverse da quelle adottate nei codici suddetti, a essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati o i funzionari di cancelleria o segreteria, ai quali i nuovi codici attribuiscono funzioni corrispondenti.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023
Titolo	II — Norme processuali
Capo	I — Disposizioni di attuazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-coordinamento-transitorie-e-di-attuazione-dei-codici/art-42-uffici-giudiziari-magistrati-militari-e-funzionari-di-cancelleria-o

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it